

Premessa

Negli scritti che compongono questo lavoro riprendo, in parte, temi indagati in tempi diversi e relativi ad alcuni aspetti patrimoniali della famiglia romana.

Nel primo saggio, sull'origine della prassi dotale e sulle sue 'funzioni', ritorno su un argomento studiato nei primi anni della mia attività di ricerca¹, giungendo a conclusioni per certi aspetti differenti rispetto al passato. Nuove le considerazioni sul modello romanistico della dote nel nostro ordinamento giuridico che traggono spunto dal fatto che tale istituto, pur abolito dalla Riforma del diritto di famiglia, ha ancora qualche anelito di vitalità in quanto, ai sensi dell'art. 227 della L. n. 151/1975, la nuova disciplina non si applica alle doti costituite prima dell'entrata in vigore della Riforma. Ciò ha comportato che i beni dotali, se non esplicitamente consentito nell'atto di costituzione degli stessi, possono essere alienati, o altrimenti obbligati, solo con l'autorizzazione per decreto del Tribunale, previo consenso dei coniugi, e non sono mancati, anche in tempi recenti, provvedimenti giurisdizionali in tal senso².

Nel secondo capitolo, ripropongo un breve lavoro sull'origine del divieto di donazioni tra coniugi, apparso sul XXXVII numero della rivista *Labeo*³. La scelta di ripubblicare questo

¹ A. MANZO, *Un'ipotesi sull'origine della dote*, in *Index* XXV, 1997, 307 ss.

² Trib. Gela, Sez. civ., decr. n. 679/2021, <https://www.dirittoitaliano.com>. Sul punto vd. *infra* 40.

³ A. MANZO, *Sull'origine del divieto di donazioni tra coniugi*, in *Labeo* XXXVII, 1991, 342 ss.

piccolo contributo, senza alcuna revisione né integrazione⁴, che pure avrei dovuto fare in considerazione degli importanti lavori editi sul tema negli ultimi anni, dipende dal fatto che esso ebbe il *placet* del prof. Antonio Guarino, il quale decise di pubblicarlo nella prestigiosa rivista da Lui all'epoca diretta, senza nessuna modifica e/o correzione⁵.

L'apprezzamento del Maestro, oltre a gratificarmi molto, mi incoraggiò a continuare nel percorso di studi da poco intrapreso, in un momento personale di profonda incertezza dovuto alla consapevolezza che quel percorso, che pure tanto mi attraeva, non si prospettava né agevole né breve. A questa primaria ed assorbente ragione, va aggiunto anche il fatto che l'ipotesi che in quegli anni lontani proponevo, ancora oggi, almeno nell'assunto di fondo, mi persuade. Ho ritenuto utile aggiungere una breve postilla sulla sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 della Corte Costituzionale che dichiarò l'illegittimità costituzionale del divieto di donazione tra coniugi previsto dall'art. 781 cod. civ., perché in contrasto con l'art. 3 Cost. In quell'occasione la Consulta, che anticipò alcuni aspetti fondamentali della Riforma del diritto di famiglia, soprattutto in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi, era presieduta da Francesco Paolo Bonifacio, mentre giudice relatore era Edoardo Volterra, entrambi, come noto a molti, ma forse non agli studenti ai quali soprattutto questo libro è rivolto, erano illustri Maestri del diritto romano.

Negli ultimi due saggi mi soffermo, rispettivamente, sul di-

⁴Ho lasciato sostanzialmente immutati anche i criteri di citazione che, pertanto, non sono del tutto uniformi rispetto a quelli adottati negli altri saggi.

⁵

ritto di abitazione, tema da me già ‘incrociato’ in altri precedenti lavori⁶, ma che qui viene trattato in maniera più approfondita, con riferimenti anche in questo caso al diritto positivo e, infine, su alcune disposizioni testamentarie a titolo particolare, dai contorni non nettamente definiti, per quanto riguarda sia il contenuto sia la quantificazione delle *res legatae*, indagate attraverso il pensiero di alcuni giuristi romani.

Alla *familia*, nelle sue molteplici declinazioni e implicazioni, dedicò un’ampia parte dei Suoi studi il mio Maestro, prof. Gennaro Franciosi; dare alle stampe questo piccolo libro nell’anno in cui ricorre il ventennale della Sua scomparsa, è un modo per testimoniare che il Suo ricordo è sempre vivo e forte in me.

Le pagine che seguono, benché rivolte prevalentemente agli studenti, non hanno solo un intento didattico. Gli spunti di riflessione nuovi hanno avuto origine, almeno in parte, dal confronto quotidiano con i ‘miei’ studenti Sammaritani del corso di Diritto romano e Tradizione romanistica ai quali dedico questo lavoro, ringraziandoli per le continue sollecitazioni che con la loro vivace *curiositas* offrono ai miei studi.

⁶In particolare, A. MANZO, *Ulp. 17 ad Sab. D. 7.8.10.3. La durata del diritto di abitazione*, in *Il diritto romano caso per caso*, curr. L. Solidoro-M. Scognamiglio-P. Pasquino, Torino, 2018, 17 ss.; cenni anche in EAD., «*Magnum munus de iure respondendi substinebat*». *Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano, 2016, 93 ss.

